



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.03.2019

Info/37 (R)/03.19/COMPOSTAGGIO RIFIUTI: Circolare interpretativa del Miniambiente distingue le diverse forme

COMPOSTAGGIO RIFIUTI: E' ATTIVITA' DI GESTIONE. UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SPIEGA LE DIVERSE FORME DI COMPOSTAGGIO E LA DISCIPLINA

In risposta a quesiti posti dalla Regione Lombardia, il Ministero dell'Ambiente con la **nota prot. 4223 del 7 marzo 2019** ha fornito chiarimenti interpretativi sulle diverse forme delle operazioni **compostaggio in loco dei rifiuti organici**, e precisamente le operazioni di **autocompostaggio**, **compostaggio locale** e **compostaggio di comunità**

Il Ministero innanzi tutto parte dal concetto che *“le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti”*, potendo quindi essere conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani, precisando che *“il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto”*.

Successivamente, entrando nel merito delle differenti tipologie di **compostaggio di prossimità**, distingue così tra **autocompostaggio** e altre forme di compostaggio di prossimità (compostaggio di comunità e quello locale): *“Il requisito sostanziale che differenzia l'autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio. Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio,*

tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività”

Il **compostaggio di comunità**, sempre per il Ministero, riguarda invece l'attività nella quale il soggetto **produttore** del rifiuto **coincide con chi conferisce** e all'apparecchiatura di compostaggio e con l'**utilizzatore** del compost prodotto.

Nel **compostaggio locale** il produttore del rifiuto **può anche non coincidere** con il conferitore e con l'utilizzatore del compost. Tale tipologia di attività è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti, oppure di comuni limitrofi. A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuti e deve rispettare i parametri stabiliti dalla **norma sui fertilizzanti** (D.L.vo 75/2010), infatti necessita di specifica procedura autorizzativa semplificata. Inoltre, specifica il Ministero, esso può anche essere conferito ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. Diversamente dalle precedenti, il compost prodotto dal compostaggio locale, nell'ipotesi di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, questo dovrà iscriversi all'albo dei gestori dei rifiuti.

E riportato in allegato anche uno **schema decisionale esemplificativo** utile a guidare la **scelta tra le diverse tipologie** di attività di compostaggio di prossimità.

Infine il Miniambiente si pronuncia anche in merito al compostaggio dei **prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili** conformi alla norma UNI ENI 13432, constatando che, per mancanza di standard internazionali, europei e nazionali, **non si possono trattare negli impianti di compostaggio di prossimità i prodotti assorbenti per la persona (“Pap”) biodegradabili e compostabili.**

Gli interessati potranno scaricare la Circolare ministeriale in questione su:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/nota_7mar2019_compostaggio.pdf